



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: Tribunale di Sassari ordinanza n. 1491/2021 -
illegittimità dell'esclusione dell'odontoiatra dal
concorso per la specialistica ambulatoriale.**

Cari Presidenti,

Si ritiene opportuno segnalare che il Tribunale di Sassari con ordinanza n. 1491/2021 (All. n. 1) **ha accolto il ricorso d'urgenza proposto da un odontoiatra volto a sospendere le graduatorie provvisorie degli specialisti ambulatoriali pubblicate dalla ATS Sardegna, che l'avevano escluso per l'asserita carenza del diploma di specializzazione.**

Come già noto il vigente quadro normativo di riferimento prevede che il Diploma di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria non è considerato "laurea specialistica". L'art. 28 del DPR del 10/12/1997 n. 483, richiede, per il Dirigente odontoiatra, sia la laurea in odontoiatria che la specializzazione nella disciplina. L'art.1, comma 4, lett h-ter), del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. Legge Balduzzi) sancisce di: "disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse".

Dunque, è opportuno evidenziare che il suddetto dettato normativo si pone in netto contrasto con il principio desumibile alla presente ordinanza, secondo cui il diploma di specializzazione non è necessario per i laureati in Odontoiatria, in quanto "detta laurea deve ritenersi già integrare una specializzazione, appunto, in Odontoiatria".

Pertanto, attraverso tale provvedimento il giudice dichiara "... l'incondivisibilità dell'assunto alla stregua

del quale la laurea in Odontoiatria non costituirebbe titolo legittimante ai fini della partecipazione alla graduatoria de quo, in quanto sarebbe pur sempre necessaria la specializzazione nella disciplina (ossia in odontoiatria). Il titolo dei laureati in Odontoiatria e protesi dentaria “assorbe” quello di specializzazione in Odontoiatria richiesto ai laureati in Medicina e chirurgia”. Il Tribunale di Sassari sottolinea, altresì, che “Non si comprende, infatti, di quale specializzazione i laureati in Odontoiatria e protesi dentaria dovrebbero essere in possesso per rispettare il dettato normativo, dal momento che la specializzazione nella disciplina, per i predetti laureati è insita nel diploma di laurea”. “Questi ultimi possono conseguire bensì delle ulteriori specializzazioni, non però nella disciplina (Odontoiatria), quanto piuttosto nell'area dell'Odontoiatria...”. “E’ ovvio, quindi, che il possesso di una di queste specializzazioni non integra - e non può integrare - il requisito richiesto dalla determinazione impugnata, anche perché, nel voler seguire la tesi di quest'ultima, i laureati in Odontoiatria e protesi dentaria dovrebbero essere sempre - e comunque - esclusi da tali graduatorie, il che è palesemente insostenibile”.

Stante quanto sopra esposto il Tribunale di Sassari attraverso la medesima ordinanza ha inteso affermare il diritto di accedere, da parte di un laureato in Odontoiatria senza specialità, alle graduatorie provvisorie degli specialisti ambulatoriali e la conseguente illegittimità dell'esclusione dell'odontoiatra dal concorso per la specialistica.

In conclusione, si esprime la massima soddisfazione per questa ordinanza che recepisce la posizione consolidata di questa Commissione Albo Odontoiatri nazionale.

Cordiali saluti

All.n.1
MF/CDL

Raffaele Iandolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005